

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### 1. Premessa.

- 1.1 Le seguenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF) formano parte integrante e sono applicate congiuntamente alle Condizioni Specifiche di Vendita (inserite nella conferma d'Ordine e/o fattura Proforma) e Contratto di Vendita (Il Contratto). Esse sono applicate in relazione ai rapporti tra VENDITORE ed ACQUIRENTE.
- 1.2 Con l'accettazione di queste CGF senza alcuna obiezione, L'ACQUIRENTE accetta che esse si applichino in modo esclusivo al Contratto di Vendita in questione come anche ai successivi possibili rapporti di lavoro.
- 1.3 Nel caso vi fossero delle contraddizioni tra queste CGF ed eventuali condizioni specifiche concordate tra le parti, le condizioni specifiche prevalranno.
- 1.4 Nessuna modifica da parte dell'ACQUIRENTE sarà ritenuta valida se non specificatamente concordata e approvata per iscritto tra il VENDITORE ed l'ACQUIRENTE.
- 1.5 Il VENDITORE potrà emendare e/o modificare queste Condizioni con scadenza periodica. In tal caso il VENDITORE informerà l' ACQUIRENTE 30 giorni prima gli emendamenti e modificherà a queste Condizioni. L' ACQUIRENTE avrà il diritto di rifiutare le nuove Condizioni ed in tal caso l'ACQUIRENTE darà comunicazione per iscritto di tale rifiuto al VENDITORE. In tal caso il Contratto terminerà a seguito della ricevuta comunicazione di rifiuto da parte dell'ACQUIRENTE. Gli Ordini pervenuti precedentemente saranno regolati dalla CGF in vigore al momento dell' Accettazione dell'Ordine.
- 1.6 Ogni riferimento fatto ai termini di commercio (come EXW, FOB, CIF, FCA, ecc) è ritenuto essere fatto in relazione al termine Incoterms pubblicato dalla Camera di Commercio Internazionale ed in uso alla data di conclusione di questo Contratto.

### 2. Ordini di Acquisto.

- 2.1 L'ACQUIRENTE emetterà un ordine di acquisto per i prodotti (l'Ordine) che invierà al VENDITORE, a mezzo fax o per e-mail. L'accettazione dell'Ordine di Acquisto da parte del VENDITORE sarà subordinata ai termini dell'Ordine di Acquisto, delle Condizioni Specifiche e di queste CGF. Termini e condizioni aggiunte o differenti saranno espressamente escluse e non costituiranno parte di nessun Contratto tra le parti.
- 2.2 Ciascun Ordine accettato dal VENDITORE, ai sensi delle presenti disposizioni, costituirà un Contratto individuale ed a se stante
- 2.3 Il VENDITORE invierà una Conferma d'Ordine o una Fattura Proforma come l'accettazione dell'Ordine di Acquisto entro dodici (12) giorni lavorativi successivi alla ricezione di detto Ordine d'Acquisto da parte del VENDITORE. Nel caso in cui il VENDITORE non trasmetta una Conferma d'Ordine o Fattura Proforma in relazione all'Ordine d'Acquisto entro dodici (12) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del VENDITORE dell'Ordine d'Acquisto, l'ordine sarà considerato come accettato, fatta eccezione dei termini di consegna, che devono essere espressamente confermati dal VENDITORE.
- 2.4 Il VENDITORE avrà il diritto di revocare l'Ordine fino a 15 giorni prima la data di consegna confermata, senza alcuna responsabilità nei confronti dell' ACQUIRENTE. Inoltre il VENDITORE ha sempre il diritto di revocare l'Ordine, senza limite di tempo, nella ipotesi di un evento di Forza Maggiore.

### 3. Termini di Consegna e Imballaggio.

- 3.1 Salvo diversa indicazione da parte del VENDITORE ai sensi delle disposizioni delle Condizioni Specifiche del Contratto, la consegna dei Prodotti sarà Franco Fabbrica, stabilimento del VENDITORE (Incoterms 2010)
- 3.2 I materiali ed i metodi di imballaggio saranno i materiali standard commerciali utilizzati dal VENDITORE e/o i metodi stabiliti nelle Condizioni Specifiche. In ogni caso i Prodotti saranno imballati in cartoni idonei per viaggi via camion di lunga distanza e ben protetti contro l'umidità, ruggine e urti. Qualora l'ACQUIRENTE richieda al VENDITORE l'utilizzo di materiali e/o metodi differenti da quelli utilizzati dal VENDITORE e se il VENDITORE concorda nell'usare tali materiali e metodi, i costi aggiunti di questi saranno a carico dell' ACQUIRENTE.
- 3.3 **Ritardo consegna**
- 3.4 Il VENDITORE farà ogni sforzo per adempiere al Contratto e/o alla consegna (come per art.3.1) dei Prodotti entro le tempistiche inserite nella Conferma d'Ordine e/o Fattura Proforma. Nel caso in cui avvenga un ritardo nella spedizione dei Prodotti, il VENDITORE comunicherà la nuova data stimata di consegna non appena consapevole del ritardo. In tal caso si applicheranno le condizioni come per art.5.4

### 4. Ritardo consegna

- 4.1 Il VENDITORE farà ogni sforzo per adempiere al Contratto e/o alla consegna (come per art.3.1) dei Prodotti entro le tempistiche inserite nella Conferma d'Ordine e/o Fattura Proforma. Nel caso in cui avvenga un ritardo nella spedizione dei Prodotti, il VENDITORE comunicherà la nuova data stimata di consegna non appena consapevole del ritardo. In tal caso si applicheranno le condizioni come per art.5.4

### 5. Ispezione dei Prodotti, Accettazione, Limite della Responsabilità

#### 5.1 Ispezione.

Entro Sei (6) giorni lavorativi dalla ricezione dei Prodotti a destinazione (Periodo d' Ispezione) l'ACQUIRENTE deve ispezionare ed esaminare i Prodotti consegnati rispetto ai documenti di spedizione forniti (lista imballo e/o bolla di consegna e/o fattura) in merito alla Quantità di Prodotti spediti, l'ACQUIRENTE può richiedere al Vettore di ispezionarla controllando la conformità al documento di trasporto. Qualora ci fosse un danno all'imballo esteriore dei Prodotti consegnati, l'ACQUIRENTE deve riferirlo direttamente sul documento che firmerà al Vettore al momento dell'arrivo dei Prodotti. L'Acquirente dovrà dare comunicazione scritta della non conformità entro tre(3) giorni.

- 5.2 L'ACQUIRENTE, se così indirizzato dal VENDITORE, entro Nove (9) giorni lavorativi al ricevimento da parte del VENDITORE del Reclamo di Non Conformità, spedisce indietro i Prodotti non in conformità al VENDITORE a spese dell'ACQUIRENTE.

#### 5.3 Accettazione.

In assenza di reclami, secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi, anche in caso l' ACQUIRENTE ritiri i prodotti in ritardo, i Prodotti si ritengono essere stati propriamente consegnati ed accettati dall'ACQUIRENTE.

- 5.4 Resta inteso che il VENDITORE non verrà considerato responsabile per eventuali perdite, ammanchi e danni accorsi ai Prodotti spediti derivanti da cause di cui siano responsabili la Società Assicurativa, la Società di Trasporto, Proprietari della Nave o qualsiasi altra Società di Trasporto od Ufficio Postale. In ogni caso la responsabilità del VENDITORE ai sensi del Contratto e di queste Condizioni non dovrà in ogni caso superare il prezzo iniziale di acquisto dell' applicabile Prodotto.

### 6. Prezzi e Termini di Pagamento.

- 6.1 Il prezzo dei Prodotti che l'ACQUIRENTE dovrà corrispondere sarà il prezzo di tale modello di Prodotto come indicato nel Listino Prezzi del VENDITORE in vigore alla data in cui l'ordine dell'ACQUIRENTE sia stato accettato dal VENDITORE, tenuto sempre conto che, se tra la data in cui l' ACQUIRENTE effettua il proprio ordine e la data in cui tale ordine è stato accettato dal VENDITORE, tale listino prezzi è materialmente cambiato, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di cancellare l'ordine nel caso in cui il VENDITORE non confermi all'ACQUIRENTE di applicare il vecchio listino prezzi a tale ordine.

- 6.2 Tutti i prezzi indicati nel Listino Prezzi del VENDITORE sono in EURO (Valuta Euro)

- 6.3 Se le Parti non hanno specificato le condizioni di pagamento (completando le Condizioni Specifiche o altri documenti per iscritto) il pagamento dovrà essere effettuato mediante Pagamento Anticipato. Salvo quanto diversamente concordato dalla parti per iscritto, l'ACQUIRENTE deve versare un acconto, pari al 30% del valore dell'Ordine al ricevimento della conferma dell'Ordine e/o della Fattura Proforma. Se tale acconto non verrà ricevuto dal VENDITORE, l'Ordine sarà considerato interrotto, fino al ricevimento di tale pagamento. Salvo quanto diversamente concordato, il saldo del pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto corrente del VENDITORE almeno 7 giorni prima la data di consegna concordata.

- 6.4 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura, mediante bonifico bancario.

- 6.5 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento con lettera di credito irrevocabile confermevole a vista, la Lettera di Credito (o "L/C") dovrà essere emessa da una primaria banca nel paese dell'ACQUIRENTE e confermata da una banca italiana in favore del VENDITORE, per un importo pari al prezzo da pagarsi per i prodotti ordinati (e in caso per le spese di spedizione) e da consegnarsi all'ACQUIRENTE. I termini della L/C predisposta dall'ACQUIRENTE devono essere concordati in anticipo con il VENDITORE.

Qualsiasi L/C ai sensi della presente clausola deve essere emessa insieme e alla stessa data dell'ordine emesso dall' ACQUIRENTE per i Prodotti, con condizione che il VENDITORE non sarà tenuto a dare esecuzione ad alcun ordine che non sia accompagnato da un'appropriata L/C.

- 6.6 L' ACQUIRENTE non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito o compensazione (ad es. per pagamento anticipato, o in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il VENDITORE.

- 6.7 Qualora il VENDITORE abbia motivo di temere che l'ACQUIRENTE non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria) da parte dell'ACQUIRENTE. Qualora l'ACQUIRENTE non abbia puntualmente adempiuto ai suoi obblighi di pagamento il VENDITORE potrà rifiutare un ulteriore Ordine di Acquisto dell'ACQUIRENTE o ritardare e/o sospendere l'esecuzione di un Ordine di Acquisto in corso.

### 7. Passaggio del Rischio e Trasferimento della Proprietà.

Firma del VENDITORE

- 7.1 Salvo che non sia diversamente concordato dalle parti, il momento in cui il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti passa all' ACQUIRENTE sarà in conformità con i Termini (Incoterms) concordati nelle Condizioni Specifiche.

- 7.2 Se nessun Termine (Incoterm) viene specificato nelle Condizioni Specifiche del Contratto, i Prodotti saranno ritenuti essere venduti "Franco Fabbrica" con luogo convenuto essere la sede del VENDITORE. In tal caso il trasferimento di tutti i Prodotti passa all'ACQUIRENTE dietro la consegna dei Prodotti da parte del VENDITORE al vettore presso lo stabilimento del VENDITORE.

- 7.3 Il VENDITORE non sarà ritenuto responsabile per perdite, ritardo della consegna o danni ad alcun Prodotto successivo alla consegna.

### 8. Garanzia.

- 8.1 I Prodotti sono coperti dai termini e condizioni di Garanzia inseriti nel documento denominato "Garanzia:Termini e Condizioni"

### 9. Forza Maggiore.

- 9.1 Nessuna delle Parti sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'altra Parte per il mancato o ritardato adempimento di alcuna delle previsioni delle presenti Condizioni Generali di Fornitura nell'eventualità che tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto ad incendi, scioperi, atti di guerra, sommovimenti locali, difficoltà insorte con la forza lavoro, atti fortuiti, atti di Dio o interventi della pubblica autorità, o ritardi e inadempimenti causati da mezzi di trasporto pubblici o per qualsivoglia azione o causa, simile o dissimile, che non possa essere ragionevolmente prevista o per cui non sia ragionevolmente possibile trovare un rimedio e che non possa essere risolta con l'ordinaria diligenza.

- 9.2 In tale eventualità il termine per l'esecuzione verrà esteso per tutto il periodo della durata dell'evento di *forza maggiore*, fermo peraltro che la parte che invochi tale esimente dovrà:

- a) Immediatamente dopo aver appreso dell'accadimento, in ogni caso entro 15 giorni, dalla data di conoscenza dell'evento, comunicare all'altra parte per iscritto la natura dell'evento ed lo stimato ritardo.
- b) Continuare a tenere informata l'altra Parte in merito a detto evento di *forza maggiore*,
- c) Adottare qualsiasi ragionevole rimedio per tentare di eliminare la causa del ritardo.

- 9.3 Nell'eventualità che qualsiasi causa di *forza maggiore* dovesse perdurare per un periodo di dodici (12) settimane, le Parti provvederanno di comune accordo a discutere della situazione per definire e decidere le azioni da adottare, fermo restando che trascorso questo periodo di dodici (12) settimane la Parte non colpita dall'evento di *forza maggiore*, avrà diritto di comunicare all'altra la propria decisione di risolvere questo Contratto/queste CGF.

### 10. Obblighi di Segretezza

- 10.1. L'ACQUIRENTE manterrà le informazioni tecniche e qualsiasi altra informazione ottenuta dal VENDITORE come segreta e confidenziale, e non rivelerà a terzi tali informazioni (fatta eccezione ai propri dipendenti)
- 10.2 L'ACQUIRENTE non utilizzerà le informazioni tecniche del VENDITORE se non in relazione alla vendita o assistenza dei Prodotti del VENDITORE.
- 10.3 Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti gli obblighi di riservatezza previsti da questa sezione 10 devono sopravvivere e continuare ad essere validi ed in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni dal termine del Contratto di Vendita e di Acquisto.

### 11. Proprietà Industriale.

- 11.1 Il VENDITORE rivendica tutti i diritti, titoli ed interessi nei Prodotti consegnati dal VENDITORE ai sensi di questo Contratto. Il VENDITORE reclama tutti i diritti, titoli ed interessi nei brevetti, marchi, domini web, nomi commerciali, invenzioni, diritti d'autore, know-how e segreti commerciali del VENDITORE in relazione alla progettazione e funzionamento di tale Prodotto. L'ACQUIRENTE concorda che l'esecuzione di queste CGF, non fornisce in alcuno modo all'ACQUIRENTE diritti su alcuna proprietà intellettuale, brevetti, marchi, nomi commerciali, domini web, invenzioni e Know-how del VENDITORE.
- 11.2 L'ACQUIRENTE provvederà ad informare prontamente il VENDITORE di qualsiasi abuso, imitazione falsificazione della Proprietà Industriale del VENDITORE che è stata scoperta dall'ACQUIRENTE nel corso della propria attività.

### 12. Trasferimento.

- 12.1 Nessuna delle Parti avrà il diritto di cedere o trasferire i propri diritti o obbligazioni ai sensi del presente Contratto, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

### 13. Risoluzione.

- 13.1 Ciascuna delle Parti potrà risolvere queste CGF con effetto dalla comunicazione scritta all'altro nel caso in cui una delle seguenti ipotesi abbia luogo:

- a) Una delle Parti depositi una volontaria petizione di fallimento;
- b) Una delle Parti è dichiarata fallita;
- c) La controparte non sia in grado di pagare i propri debiti in scadenza
- d) Venga nominato un curatore per il controllo delle attività della controparte

- 13.2 Il VENDITORE avrà il diritto di risolvere immediatamente queste CGF mediante comunicazione scritta ai verificarsi di uno dei seguenti eventi ai sensi dall'art. 1456 Codice Civile Italiano:

- a) L'ACQUIRENTE violi materialmente una qualsiasi delle obbligazioni prescritte e non vi ponga rimedio a tale violazione entro un tempo ragionevole, in ogni caso non superiore ai quindici (15) giorni successivi alla ricezione della comunicazione scritta del VENDITORE indicante la violazione commessa.
- b) L'ACQUIRENTE violi ai propri obblighi di pagamento come prescritti nei Termini di Pagamento forniti nel Contratto di Vendita e di Acquisto o entro i termini forniti in queste Condizioni e fallisca nel porre rimedio a tale violazione entro quindici (15) giorni successivi alla ricezione della comunicazione scritta del VENDITORE indicante la violazione commessa. Il Contratto si risolverà immediatamente da parte del VENDITORE se l'ACQUIRENTE viola i propri obblighi di pagamento quando è stato concordato un pagamento anticipato.

### 14. Legge Applicabile e Giurisdizione.

- 14.1 Le presenti CGF saranno disciplinate in tutti gli aspetti e sarà conforme con le leggi vigenti in Italia, senza tenere conto dei principi sui conflitti di legge al riguardo, e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale della Merce (Vienna 1980) non si applicherà.

- 14.2 Qualsiasi controversia derivante o in connessione con queste CGF saranno risolte in via amichevole tra le Parti. In caso di controversia, il Tribunale competente sarà il Tribunale di Firenze (Italia). Comunque il VENDITORE avrà il diritto di agire presso il Tribunale competente per l'area in cui si trova la sede dell'ACQUIRENTE.

Firma Acquirente

.....

In conformità con l'articolo 1341 del Codice Civile Italiano le seguenti clausole sono specificatamente approvate:

2.4 Il diritto di revoca del VENDITORE; 4.1 Ritardo Consegna; 5.1 Ispezione dei Prodotti; 5.4 Limitazione responsabilità del VENDITORE; 6.7 Ritardo o sospensione degli Ordini di Acquisto in corso; 14.2 Giurisdizione.

Firma Acquirente

.....

Firma dell'ACQUIRENTE